



LEGGE DI BILANCIO 2017

Profili di competenza della III Commissione Affari esteri

A.C. 4127-bis

DOSSIER - XVII LEGISLATURA



SERVIZIO STUDI
TEL. 06 6706-2451 - studi1@senato.it - **9** @SR_Studi
Dossier n. 395

SERVIZIO DEL BILANCIO

TEL. 06 6706-5790 - SbilancioCu@senato.it - W@SR_Bilancio



SERVIZIO STUDI
Dipartimento Affari esteri
TEL. 06 6706-4939 – st_affari_esteri@camera.it - > @CD_esteri
Dossier n. 510/0/III

Il presente dossier è articolato in due parti:

- la prima parte contiene le schede di lettura delle disposizioni della prima sezione, di competenza di ciascuna Commissione, estratte dal dossier generale sul disegno di legge di bilancio in esame;
- la seconda parte contiene l'analisi della seconda sezione del disegno di legge, recante il bilancio integrato per il 2017-2019 di competenza di ciascuna Commissione.

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

	IL NUOVO DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO INTEGRATO	1
	LA PRIMA SEZIONE	3
	1. La disciplina contabile della prima sezione	3
	2. Profili di competenza della III Commissione Affari esteri	
	Articolo 22 (Misure per l'attrazione degli investimenti)	
	• Articolo 57 (<i>Vertice G7</i>)	7
	Articolo 61, comma 2 (Accantonamento ricavi della dismissione d'immobili all'estero)	8
	Articolo 61, commi 3 e 4 (Introiti derivanti dall'aumento dei diritti consolari)	10
	• Articolo 74, comma 5 (Partecipazione italiana a iniziative internazionali)	12
	Articolo 74, commi 9-10 (Cultura e lingua italiana all'estero)	13
	• Articolo 79 (Fondo per l'Africa)	14
	LA SECONDA SEZIONE	17
	La disciplina contabile della seconda sezione	17
•	2. Le previsioni di spesa di competenza della Commissione Affari esteri nel disegno di legge di bilancio integrato	20
	- 2.1 Lo stato di previsione del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale (Tabella 6)	
	- 2.2 Il nuovo fondo per la partecipazione italiana alle missioni internazionali	23
•	3. Analisi della spesa per Missioni e programmi	24
	- 3.1 Analisi delle modifiche della seconda sezione	26
	- 3.2 Analisi degli effetti della prima sezione	28
•	4. L'aiuto pubblico allo sviluppo	28

IL NUOVO DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO INTEGRATO

Con la recente riforma operata dalla legge n.163 del 2016 sulla legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, i contenuti della legge di bilancio e della legge di stabilità sono ricompresi in un **unico provvedimento**, costituito dalla nuova **legge di bilancio**, riferita ad un periodo triennale ed articolata in **due sezioni**, secondo quanto dispone il nuovo articolo 21 della legge di contabilità.

La **prima sezione** svolge essenzialmente le funzioni dell'ex disegno di legge di **stabilità**; la **seconda sezione** assolve, nella sostanza, quelle del disegno di legge di **bilancio**.

Nella riallocazione tra le due Sezioni delle informazioni prima recate dai due distinti disegni di legge di stabilità e di bilancio, va considerato che la **seconda sezione**, pur ricalcando il contenuto del bilancio di previsione finora vigente, viene ad assumere un **contenuto sostanziale**, potendo ora incidere direttamente - attraverso rimodulazioni ovvero rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni - sugli stanziamenti sia di parte corrente che di parte capitale previsti a legislazione vigente, ed integrando nelle sue poste contabili gli effetti delle disposizioni della prima sezione.

L'integrazione in un unico documento dei contenuti degli ex disegni di legge di bilancio e di stabilità persegue la finalità di **incentrare la decisione di bilancio sull'insieme delle entrate e delle spese pubbliche**, anziché sulla loro variazione al margine come avveniva finora, portando al centro del dibattito parlamentare le **priorità dell'intervento pubblico**, considerato nella sua interezza.

LA PRIMA SEZIONE

1. La disciplina contabile della prima sezione

La **prima sezione** - disciplinata dai nuovi commi da 1-bis a 1-quinquies dell'articolo 21 della legge n. 196/2009 - contiene le **disposizioni** in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative destinate a **realizzare gli obiettivi programmatici**, con effetti finanziari aventi decorrenza nel triennio considerato dal bilancio. Essa riprende sostanzialmente, con alcune modifiche e adattamenti, i contenuti del soppresso articolo 11 della legge n. 196/2009, riguardante la disciplina della legge di stabilità.

Per quanto concerne il **contenuto** della sezione in esame, tra le **novità** più rilevanti rispetto all'*ex* disegno di legge di stabilità va in primo luogo segnalato come essa potrà **contenere** anche **norme di carattere espansivo**, ossia di minore entrata o di maggiore spesa, in quanto non è stata riproposta la disposizione che recava l'articolo 11, comma 3, lettera *i*), della legge n. 196 del 2009, ai sensi della quale la legge di stabilità doveva indicare le sole norme che comportassero aumenti di entrata o riduzioni di spesa.

Un'altra significativa novità può ravvisarsi nella circostanza che alla conferma del divieto già previsto in passato di inserire norme di delega, di carattere ordinamentale o organizzatorio o interventi di natura localistica o microsettoriale, si accompagna ora all'ulteriore divieto (commi 1-ter ed 1quinquies dell'articolo 21) di inserire **norme** che dispongono la **variazione** diretta delle previsioni di entrata o di spesa contenute nella seconda sezione. Le disposizioni contenute nella prima sezione – sottolinea la norma – devono determinare variazioni delle previsioni di bilancio indicate nella seconda sezione soltanto attraverso la modifica delle autorizzazioni legislative sottostanti o dei parametri previsti dalla normativa vigente che determinano l'evoluzione delle entrate e della spesa, **ovvero** attraverso nuovi interventi. Le disposizioni della prima sezione non possono, cioè, apportare variazioni alle previsioni di bilancio contenute nella seconda sezione attraverso una modifica diretta dell'ammontare degli stanziamenti iscritti nella seconda sezione. Tale modifica è possibile solo incidendo sulle norme o sui parametri stabiliti per legge che determinano l'evoluzione dei suddetti stanziamenti di bilancio.

Da segnalare inoltre come **non sono riproposte**, quale contenuto della prima sezione, **le disposizioni** (di cui all'*ex* articolo 11, comma 3, lettere d), e), f) ed h) della legge n. 196) che prevedevano la determinazione degli importi delle leggi di spesa permanente, la riduzione di autorizzazioni

legislative di spesa di parte corrente nonché le variazioni delle leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, **di cui** rispettivamente alle **tabelle C, D ed E** della legge di stabilità. La mancata riproposizione va ricondotta al fatto che nell'impianto organico della nuova legge di bilancio tali determinazioni sono **trasferite** nell'ambito della **seconda sezione**.

La nuova disciplina prevede però, contestualmente, che i contenuti delle **tabelle** devono essere esposti – a fini **conoscitivi** – in appositi **allegati** del disegno di legge di bilancio, da aggiornare al passaggio del provvedimento tra i due rami del Parlamento.

Un diverso contenuto caratterizza infine la **relazione tecnica**, finora prevista per la sola *ex* legge di stabilità, che viene adesso **estesa alla legge di bilancio** nel suo complesso. Ciò in quanto l'unificazione dei due disegni di legge in un unico provvedimento e, all'interno di questo, il carattere sostanziale che caratterizza anche la seconda sezione, impone l'obbligo di presentazione della relazione in questione non solo con riferimento alla prima sezione ma **anche con riguardo alla seconda sezione**, in modo da consentire di valutare l'attendibilità dei criteri utilizzati per l'elaborazione delle previsioni di entrata e di spesa, che rappresentano la base su cui si innesta la parte dispositiva della manovra.

I contenuti della prima sezione sono inoltre interessati, oltre che dalla relazione tecnica, da un ulteriore documento riferito alle grandezze economiche del provvedimento, costituito dalla **Nota tecnico-illustrativa**, già prevista dalla legge n.196 del 2009 ma che viene arricchita di contenuti. Essa deve ora essere allegata al disegno di legge di bilancio con funzione di **raccordo**, a fini conoscitivi, tra il provvedimento di **bilancio** e il **conto economico** delle pubbliche amministrazioni.

A tal fine la Nota espone i contenuti e gli effetti sui saldi da parte della manovra, nonché i criteri utilizzati per la quantificazione degli effetti dei vari interventi, e dovrà essere aggiornata in relazione alle modifiche apportate dalle Camere al disegno di legge di bilancio nel corso dell'esame parlamentare.

2. Profili di competenza della III Commissione Affari esteri

Si rammenta, prioritariamente, che anche nella nuova articolazione del disegno di legge di bilancio (DDL C. 4127-*bis*) sono riportate le tabelle A e B che si riferiscono, rispettivamente, agli accantonamenti di parte corrente e di conto capitale per ciascun ministero.

Per quanto riguarda il MAECI, è presente la sola tabella A, che reca i seguenti stanziamenti di parte corrente: 55.981.299 euro per il 2017, 65.979.719 per il 2018 e 75.979.719 per il 2019.

Nelle pagine che seguono è riportato un commento alle norme di rilievo per gli ambiti di competenza della Commissione Affari esteri.

Articolo 22

(Misure per l'attrazione degli investimenti)

Le disposizioni in commento prevedono una **serie di agevolazioni fiscali** e finanziarie volte **ad attrarre investimenti esteri in Italia**, introducendo una specifica disciplina, all'interno delle norme in materia di immigrazione, volta a facilitare l'ingresso in Italia di potenziali beneficiari di norme finanziarie di favore con l'obiettivo di attrarre investitori nel territorio dello Stato.

La nuova disciplina modifica i vigenti incentivi per il rientro in Italia di docenti e ricercatori residenti all'estero, rendendo strutturale la misura che consente di abbattere, per un determinato periodo di tempo, la base imponibile a fini IRPEF e IRAP in favore dei predetti soggetti.

Viene esteso ai lavoratori autonomi l'abbattimento della base imponibile IRPEF attualmente spettante ai lavoratori altamente qualificati o specializzati che rientrano in Italia, innalzando anche la misura dell'agevolazione.

La normativa introduce un'imposta sostitutiva forfettaria sui redditi prodotti all'estero: le persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia possono optare per l'applicazione di una imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero, calcolata forfettariamente, a specifiche condizioni.

Le forme di agevolazione nella trattazione delle domande di visto d'ingresso e di permesso di soggiorno applicabili a chi trasferisce la propria residenza fiscale in Italia verranno definite da un decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'interno, il compito di individuare, al fine di favorire l'ingresso di significativi investimenti in Italia, anche preordinati ad accrescere i livelli occupazionali.

I medesimi Ministeri (Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'interno) provvederanno ad individuare, con apposito decreto, forme di agevolazione nella trattazione delle domande di visto di ingresso e di permesso di soggiorno connesse con *start-up* innovative, con iniziative d'investimento, di formazione avanzata, di ricerca o di mecenatismo, da realizzare anche in partenariato con imprese, università, enti di ricerca ed altri soggetti pubblici o privati italiani.

Articolo 57

(Vertice G7)

La norma autorizza la spesa di **45 milioni per il 2017,** finalizzata agli interventi per l'organizzazione e lo svolgimento del vertice G7 a livello di Capi di Stato e di Governo, previsto a Taormina nell'ambito della Presidenza italiana del Gruppo dei sette maggiori Paesi industrializzati.

Le risorse confluiscono in un fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tra gli interventi finanziati, la norma menziona specificamente gli adeguamenti infrastrutturali e le esigenze di sicurezza.

Articolo 61, comma 2

(Accantonamento ricavi della dismissione d'immobili all'estero)

Il **comma 2** modifica il comma 624 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208/2015).

In particolare, la **lettera** *a*) dispone l'incremento di somme che rimangono acquisite all'entrata del bilancio dello Stato portandole all'ammontare di 26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 ed estendendone l'acquisizione anche al 2019 nella misura di 16 milioni; l'incremento è pertanto pari a 16 milioni per ciascuna delle annualità del triennio.

Il **comma 624** della legge di stabilità per il 2016 dispone che le maggiori entrate realizzate nel triennio 2016-2018 da dismissioni immobiliari operate dal MAECI, in attuazione dei commi 1311 e 1312 dell'art. 1 della legge finanziaria per il 2007, rimangono acquisite all'entrata del bilancio dello Stato nella misura di 20 milioni di euro per il 2016 e di 10 milioni per ciascun anno 2017 e 2018. A seguito della disapplicazione ad esse delle disposizioni del successivo comma 1314 tali somme non possono essere impiegate per rifinanziare la legge n. 477/1998 finalizzata a ristrutturazione e restauro degli immobili del demanio italiano all'estero.

Si ricorda che il **comma 1311** dell'art. 1 della legge finanziaria per il 2007 ha previsto che il MAECI si avvale dell'Agenzia del demanio per l'elaborazione di un piano di razionalizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato ubicato all'estero. Il **comma 1312** prevede che il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sulla base di tale piano, individua con proprio decreto gli immobili da dismettere, anche per il tramite dell'Agenzia del demanio.

Il **comma 1314** - del quale il comma 624 prevede la non applicazione limitatamente alle entrate di 20 milioni per il 2016 e 10 milioni per il 2017 e il 2018 - stabilisce che, compatibilmente con gli obiettivi di bilancio presentati in sede europea, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, possa destinare una quota non minore del 30 per cento dei proventi delle operazioni di dismissione previste dal precedente comma 1312 al rifinanziamento della legge n. 477 del 1998, finalizzata alla ristrutturazione, restauro e manutenzione straordinaria degli immobili del demanio italiano ubicati all'estero.

La **lettera** *b*) novella il testo del comma 624 aggiungendovi la previsione che, nelle more del versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme individuate dalla lettera *a*), il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile nello stato di previsione del MAECI la somma di 26 milioni di euro per ciascuna annualità 2017 e 2018, nonché la somma di 16 milioni per il 2019, al netto di quanto effettivamente versato in ciascuna annualità del triennio.

L'accantonamento è posto a valere sul **finanziamento annuale all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo**, iscritto in appositi capitoli dello stato di previsione del MAECI, previsto dall'art. 18, comma 2, lett. *c*) della legge n. 125/2014 (Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo).

Lo stanziamento annuale rappresenta uno dei cinque canali di finanziamento dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, istituita dalla legge n. 125/2014. Gli altri canali sono costituiti dalle risorse finanziarie trasferite da altre amministrazioni, dagli introiti derivanti da convenzioni con soggetti pubblici o privati, da donazioni, lasciti e liberalità e dal 20 per cento della quota di diretta gestione statale dell'Otto per mille (art. 47, comma 2 della legge n. 222/1985).

Articolo 61, commi 3 e 4

(Introiti derivanti dall'aumento dei diritti consolari)

Il **comma 3** novella il comma 623 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208/2015) e rende **permanente**, a decorrere dall'anno 2016, l'acquisizione all'entrata del bilancio dello Stato della somma annua di 6 milioni, derivante dall'incremento della tariffa dei diritti consolari disposta dal precedente comma 621.

Il vigente comma 623 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2016 limita al solo **triennio 2016-2018** l'acquisizione all'entrata in oggetto. Il comma, inoltre, dispone la non applicazione delle disposizioni del comma 568 dell'articolo 1 e del comma 58 dell'articolo 2, rispettivamente della legge finanziaria per il 2007 e della legge finanziaria per il 2008.

Il **comma 568** ha previsto la parziale destinazione, nel limite di 10 milioni di euro annui, delle maggiori entrate provenienti dalla tariffa consolare al funzionamento e alla razionalizzazione delle sedi all'estero del Ministero.

Il **comma 58**, riferendosi al comma 568, ha previsto un maggior limite di 40 milioni di euro per le medesime entrate, da porre a disposizione degli uffici all'estero, previa confluenza nel fondo a suo tempo previsto dal comma 39 dell'articolo 3 della legge finanziaria 2004 all'interno dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, da ripartire per eventuali maggiori esigenze per consumi intermedi.

Il **comma 4** dispone invece che rimangano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato i maggiori introiti, rispetto all'esercizio finanziario 2014, pari a **4 milioni a decorrere dal 2017**, derivanti dall'aumento delle tariffe consolari.

Tali tariffe sono riportate nella tabella allegata al Dlgs n. 71/2011, a suo tempo modificata dall'articolo 41-*bis* comma 1 del DL n. 83/2012.

Il comma 4, inoltre, disapplica, analogamente a quanto previsto dal precedente comma 3, i già richiamati commi 568 della legge finanziaria per il 2007 e 58 della legge finanziaria per il 2008, disponendo, altresì, la non applicazione del comma 2 del citato articolo 41-bis, il quale riassegna al MAECI – con esclusione dei diritti per il rilascio del passaporto elettronico - le maggiori entrate derivanti dall'incremento della tariffa consolare disposto dal comma 1.

Analogamente a quanto previsto nella lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 61 in commento, nelle more del versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma di 4 milioni, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, a decorrere dal 2017, nello stato di previsione del MAECI, una somma

equivalente, al netto di quanto versato in ciascun anno dal 2017, a valere sul già ricordato finanziamento annuale all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.

Articolo 74, comma 5

(Partecipazione italiana a iniziative internazionali)

Il **comma 5** autorizza la spesa di 10 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2019 per la partecipazione a centri di ricerca europei e internazionali e ad altre iniziative internazionali.

L'Italia partecipa a programmi di ricerca promossi da organismi europei ed internazionali quali, tra gli altri OCSE, UNESCO, NATO, CERN, IAEA; l'Italia partecipa inoltre alle iniziative di ricerca promosse dall'UE ed in particolare dalla Commissione europea come Orizzonte 2020, nonché ad ulteriori iniziative internazionali promosse, anche a livello informale, dalle istituzioni dell'UE, e dalle banche e dai fondi di sviluppo internazionali, (tra cui a titolo di esempio, si possono citare l'Eurogruppo, G7/G8, G20, ASEM, *Financial Stability Forum*, Club di Parigi).

Articolo 74, commi 9-10

(Cultura e lingua italiana all'estero)

Il **comma 9** prevede l'istituzione di un fondo ad hoc per la promozione della cultura e della lingua italiana all'estero, allocato nello stato di previsione del MAECI, con una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro per l'anno 2017, di 30 milioni di euro per l'anno 2018 e di 50 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

Il **comma 10** prevede che con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dei Beni Culturali e del Turismo, siano individuati gli interventi da finanziare a valere su tale fondo.

La promozione della lingua e cultura italiana all'estero è affidata ad una rete estesa: 83 Istituti italiani di cultura (IIC), oltre 135 istituzioni scolastiche italiane all'estero, 146 enti gestori e 176 lettori di ruolo. È una rete che arriva a coprire 250 città nel mondo. Ruolo di rilievo nella promozione della lingua italiana nel mondo è svolto anche dalla Società Dante Alighieri. Il MAECI, in un contesto di risorse ridotte, ha deciso recentemente di centralizzare in un unico Ufficio promozione della lingua della DG Sistema Paese le competenze prima disperse tra varie direzioni.

Nell'ottica di promuovere anche il potenziale economico della lingua italiana e di farne un volano per l'occupazione, l'export e la creazione di valore, il MAECI ha promosso gli Stati Generali della lingua italiana. La seconda edizione degli Stati Generali della lingua italiana si è svolta il 17 e 18 ottobre 2016 a Firenze, dedicando particolare attenzione alle sinergia tra diffusione della lingua e l'economia per alcuni settori, come i marchi, la moda e il design. In tale occasione è stato anche lanciato il nuovo Portale della Lingua italiana, ospitato sul sito del Ministero degli affari Esteri e della cooperazione internazionale.

Articolo 79

(Fondo per l'Africa)

La norma istituisce un **fondo** allocato sul bilancio del MAECI per interventi straordinari di dialogo con i **Paesi africani d'importanza prioritaria per le rotte migratorie**. Si prevede una dotazione di 200 milioni di euro per il 2017.

Il Governo italiano in occasione della Conferenza ministeriale Italia-Africa del 18 maggio 2016 a Roma ha esplicitato i contorni **della strategia italiana per l'Africa**.

L'Africa rappresenta un continente di opportunità, ma pone numerose sfide: quella della crescita demografica, di governare i flussi migratori, la sfida energetica, le crisi di sicurezza. A queste sfide occorre rispondere con una strategia di lungo periodo, in linea con quanto indicato dall'UE a La Valletta.

Come chiarito dal **Presidente Mattarella** in occasione della Conferenza Italia-Africa, il fenomeno migratorio va affrontato "con un approccio multidimensionale" che tenga insieme la gestione dell'emergenza e la rimozione delle cause dei flussi migratori.

L'approccio proposto dal nostro Paese prevede: strumenti immediati per contenere i flussi; strumenti di medio-lungo periodo per lo sviluppo e gli investimenti nei paesi africani, allo scopo di affrontare in un quadro di *partnership* il fenomeno delle migratorio.

Il Governo italiano è impegnato a rafforzare le intese sui rimpatri e per crearle dove ancora non sono in vigore, innanzitutto in **Nigeria e Costa d'Avorio, in Senegal e Niger**.

Il Piano d'azione dell'UE della Valletta, adottata al termine dell'omonimo Vertice, tenutosi l'11 e 12 novembre 2015, si pone un insieme ambizioso di obiettivi: affrontare le cause profonde della migrazione adoperandosi per contribuire alla creazione di pace, stabilità e sviluppo economico; migliorare il lavoro di promozione e organizzazione di canali di migrazione legale; rafforzare la protezione dei migranti e dei richiedenti asilo, in particolare dei gruppi vulnerabili; contrastare in maniera più efficace lo sfruttamento e il traffico di migranti; collaborare più strettamente per migliorare la cooperazione in materia di rimpatrio e di riammissione. Anche l'UE a La Valletta ha lanciato un "Fondo fiduciario d'emergenza dell'UE per la stabilità e la lotta contro le cause profonde della migrazione irregolare e del fenomeno degli sfollati in Africa", con una dotazione di 1,8 miliardi di euro provenienti dagli strumenti di finanziamento a carico del bilancio dell'UE, nonché dai contributi degli Stati membri e di altri donatori.

L'Italia tramite il *Migration Compact* ha inteso contribuire alla politica migratoria dell'UE avendo come obiettivi la focalizzazione delle risorse e

degli strumenti esistenti in direzione dei paesi prioritari (*in primis*, dunque, i Paesi africani di origine e transito) e un miglioramento degli strumenti di *governance*: aggiornamento e potenziamento dell'Approccio globale in materia di migrazione e mobilità, sviluppo delle linee tracciate dal Piano d'azione della Valletta, dall'Accordo UE-Turchia e dai dialoghi che l'UE sta promuovendo a livello regionale (Processi di Khartoum e Rabat in particolare).

Per quanto riguarda i principali strumenti dell'UE di dialogo regionale, il processo di Rabat, lanciato in occasione della prima conferenza interministeriale UE-Africa su migrazione e sviluppo tenutasi nel luglio 2006, riunisce i governi di 55 paesi europei e africani (Africa settentrionale, occidentale e centrale) insieme alla Commissione europea e alla Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS), e mira a intensificare il dialogo e la cooperazione tra Paesi d'origine, di transito e di destinazione lungo la rotta migratoria dell'Africa occidentale.

Il **processo di Khartoum** (iniziativa UE-Corno d'Africa in materia di rotte migratorie) è stato lanciato durante il semestre di presidenza italiana dell'Unione, nel novembre 2014, sulla falsariga del processo di Rabat, e coinvolge i paesi d'origine e transito del Corno d'Africa (Sudan, Sud Sudan, Etiopia, Eritrea, Somalia, Gibuti e Kenia) e i principali Paesi di transito mediterranei (Egitto, Libia e Tunisia). A guidarlo, un comitato direttivo composto da cinque Stati membri dell'UE (Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Malta) e cinque Paesi partner (Egitto, Eritrea, Etiopia, Sud Sudan e Sudan), nonché dalla Commissione europea, dal SEAE e dalla Commissione dell'Unione africana.

Si segnala, infine, che nello stato di previsione del MAECI, tra le priorità politiche indicate dal Ministro Gentiloni per il 2017 all'Amministrazione degli Affari esteri, figura quella dei flussi migratori. A tale riguardo si legge: "La Farnesina dovrà contribuire, anche attivando il necessario raccordo tra le amministrazioni nazionali interessate, all'identificazione e introduzione di strumenti per la gestione di breve, medio e lungo termine dei fenomeni migratori, da cui in parte dipendono stabilità sociale e sostenibilità del progetto europeo, in un'ottica di contenimento dei flussi e integrazione dei migranti. In sede europea andrà data priorità ai seguiti delle proposte italiane del migration compact per un nuovo partenariato con l'Africa, mentre a livello multilaterale andranno promossi i principi della salvaguardia della vita umana, della lotta al traffico di esseri umani e della protezione dei migranti più vulnerabili, quali donne e minori. La nostra azione politico-diplomatica volta a promuovere stabilità in Africa e Medio Oriente dovrà accompagnarsi nei Paesi di origine e transito a una rinnovata azione di cooperazione allo sviluppo e a rinnovate prospettive di riammissione dei migranti irregolari".

LA SECONDA SEZIONE

1. La disciplina contabile della seconda sezione

La riforma ha apportato **significative innovazioni** alla normativa che disciplina i contenuti della seconda sezione del nuovo disegno di legge di bilancio, concernente la **parte contabile** del provvedimento.

Rispetto alla passata concezione del bilancio come legge meramente formale (o comunque funzionalmente limitata), che si limitava ad esporre i fattori legislativi di spesa senza poterli modificare¹, la seconda sezione viene ora ad assumere un **contenuto sostanziale**, **potendo incidere** direttamente - attraverso rimodulazioni ovvero rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni - **sugli stanziamenti** previsti a legislazione vigente, ed **integrando** nelle sue **poste contabili** gli effetti delle disposizioni della **prima sezione**.

Sulla base di quanto detto, nella **seconda sezione** le **previsioni** di spesa del bilancio, formate sulla **base** della **legislazione vigente**, tengono conto:

- dell'aggiornamento delle dotazioni finanziarie relative alle spese per oneri inderogabili e di fabbisogno;
- delle rimodulazioni compensative tra fattori legislativi (o tra fattori legislativi e fabbisogno) disposte ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera a);
- dei **rifinanziamenti**, **definanziamenti o riprogrammazioni** delle dotazioni finanziarie di spesa previste a legislazione vigente relative ai **fattori legislativi**, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera b).

Alle previsioni di entrata e di spesa della seconda sezione, così determinate, si aggiungono, infine, gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni contenute nella prima sezione, formandosi in tal modo il dato di bilancio "integrato", che costituirà l'unità di voto.

L'unificazione in un unico documento dei contenuti della legge di bilancio e della legge di stabilità comporta, dunque, che le previsioni di entrata e di spesa della seconda sezione ricomprendano in sé, fin dalla presentazione del disegno di legge di bilancio, anche le variazioni riconducibili agli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni contenute nella prima sezione.

Le unità di voto

Le unità di voto, per le spese, sono individuate con riferimento ai programmi, intesi quali aggregati di spesa con finalità omogenea diretti al

Compito spettante alla legge di stabilità, che poi si ripercuoteva sul bilancio attraverso la nota di variazioni.

conseguimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito delle **missioni**, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa.

Con il **D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 90** – attuativo della delega contenuta all'articolo 40, comma 1, della legge di contabilità, finalizzata al completamento delle riforma della struttura del bilancio dello Stato – si è provveduto all'**introduzione delle azioni,** quali ulteriore articolazione dei programmi, destinate a costituire, in prospettiva², le unità elementari del bilancio dello Stato anche ai fini gestionali e di rendicontazione, in sostituzione degli attuali capitoli di bilancio.

Fino all'introduzione delle azioni, le unità elementari di bilancio **continueranno ad essere rappresentati dai capitoli**, secondo l'oggetto della spesa; i programmi di spesa manterranno la suddivisione in **macroaggregati** per spese di funzionamento (interventi, trattamenti di quiescenza, oneri del debito pubblico, oneri comuni di parte corrente o in conto capitale). Durante tale periodo, i programmi di spesa saranno comunque presentati suddivisi in "azioni"; tale suddivisione riveste carattere **meramente conoscitivo**, ad integrazione di quella per capitoli.

La classificazione delle spese

La **dotazione finanziaria** dei programmi di spesa si presenta distinta in spese correnti e spese d'investimento.

Con la riforma, è stata **superata** la ripartizione delle spese del bilancio dello Stato in **"rimodulabili" e "non rimodulabili"**, in favore di una più puntuale classificazione che distingue direttamente le spese a seconda della natura dell'autorizzazione di spesa sottostante, cui si collega il grado di flessibilità e di manovrabilità della spesa stessa.

La spesa di ciascun programma è ora **articolata** nelle seguenti tre categorie: **oneri inderogabili** (ossia spese vincolate a particolari meccanismi o parametri che ne regolano l'evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi, tra cui rientrano le cosiddette spese obbligatorie), **fattori legislativi** (ossia spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio) e **spese di adeguamento al fabbisogno** (ossia spese diverse dagli oneri inderogabili e dai fattori legislativi, quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni).

Il definitivo passaggio all'adozione delle azioni sarà valutato in base alle Relazioni relative all'efficacia dell'introduzione delle azioni che saranno predisposte dal MEF - Ragioneria generale dello Stato, d'intesa con la Corte dei conti, a partire dall'esercizio 2017 in sede di rendiconto 2017.

La distinzione della spesa nelle tre categorie consente di individuare il livello di manovrabilità della spesa stessa, ai fini dell'applicazione della disciplina della **flessibilità del bilancio**.

La quota delle spese per oneri inderogabili, fattore legislativo e adeguamento al fabbisogno è indicata, per ciascun programma, in appositi **allegati** agli stati di previsione della spesa.

La programmazione e la flessibilità degli stanziamenti di bilancio

Innovazioni rilevanti sono state apportate alle disposizioni che disciplinano la formazione e la variazione delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa del bilancio di previsione.

Si ricorda innanzitutto che gli **obiettivi di spesa** di ciascun Dicastero, riferiti al triennio, vengono ora definiti con **apposito D.P.C.M.**, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, entro il **31 maggio** di ciascun anno, ai sensi del nuovo articolo 22-bis, comma 1 (introdotto nella legge di contabilità dall'articolo 4 del D. lgs. n. 90/2016)³.

I **Ministri**, in sede di formulazione degli schemi degli stati di previsione della seconda sezione, **indicano le risorse** necessarie per il raggiungimento degli obiettivi triennali anche mediante **proposte di rimodulazione** delle stesse risorse.

Ai fini della formazione delle previsioni di competenza e di cassa, il D.Lgs. n. 93/2016 ha inoltre introdotto **l'obbligo** per le Amministrazioni di predisporre un **piano finanziario dei pagamenti (cronoprogramma)**, il quale contiene dettagliate indicazioni sui pagamenti che si prevede di effettuare nel periodo di riferimento.

Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di spesa, è stato ampliato l'ambito applicativo della c.d. **flessibilità** di bilancio sulle dotazioni finanziarie di spesa relative ai **fattori legislativi**, con l'obiettivo di dotare le amministrazioni di strumenti più idonei ad una migliore programmazione delle risorse, attraverso:

In questo contesto, sono state ridefinite le procedure per il monitoraggio del grado di effettivo

agli accordi in essere nell'esercizio precedente. In relazione alla nuova procedura di programmazione finanziaria, è stato soppresso il Rapporto sulla spesa delle amministrazioni centrali dello Stato, previsto dall'articolo 41 della legge di contabilità n. 196 del 2009, da considerarsi sostituito dalle Relazioni sull'esito degli accordi.

raggiungimento degli obiettivi prefissati, con la previsione, dopo l'approvazione della legge di bilancio, di appositi **accordi triennali** tra il Ministro dell'economia e ciascun Ministro di spesa, da definirsi entro il 1° marzo di ciascun anno. Il Ministro dell'economia informa il Consiglio dei ministri sullo stato di attuazione degli accordi, sulla base di apposite schede trasmesse da ciascun Ministro entro il 15 luglio. Entro il 1° marzo dell'anno successivo, ciascun Ministro invia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia una relazione – che verrà allegata al DEF - sul grado di raggiungimento dei risultati in riferimento

- la possibilità di effettuare rimodulazioni in via compensativa delle dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi all'interno di ciascuno stato di previsione, senza più il vincolo della compensatività all'interno di uno stesso programma o di una stessa missione (c.d. rimodulazione verticale);
- la previsione di una **ulteriore** fattispecie di **rimodulazione** delle leggi di spesa (c.d. rimodulazione orizzontale) che consente l'adeguamento delle relative dotazioni finanziarie di competenza e di cassa a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti (**Cronoprogramma**);
- l'introduzione della possibilità di **apportare variazioni**, con la seconda sezione, alle dotazioni finanziarie di spesa previste a legislazione vigente relative ai **fattori legislativi**, per un periodo temporale anche pluriennale, con operazioni che precedentemente erano riservate alla legge di stabilità, attraverso le tabelle C, D e E⁴.

Per un'analisi più dettagliata della disciplina, si rinvia al dossier generale sul disegno di legge di bilancio –II Sezione, redatto dal Servizio Studi – Dipartimento del Bilancio.

2. Le previsioni di spesa di competenza della Commissione Affari esteri nel disegno di legge di bilancio integrato

Le principali previsioni di spesa di competenza della Commissione Affari esteri si rinvengono, in via prevalente, nello stato di previsione del Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale- MAECI (Tabella 6). Nell'analisi per missioni e programmi, peraltro, occorre considerare, anche il Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2) nel cui stato di previsione compaiono poste di bilancio di rilevanza per la materia internazionale.

2.1 Lo stato di previsione del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale (Tabella 6)

Lo stato di previsione del MAECI (A.C. 4127 - Tab. 6) si articola in 2 missioni e 14 programmi, che, intesi quali aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni, rappresentano le unità di voto parlamentare.

⁴ Tali tabelle prevedevano, rispettivamente, la determinazione degli importi delle leggi di spesa permanente, la riduzione di autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente nonché le variazioni delle leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale.

Nella Nota integrativa che accompagna lo stato di previsione, sono evidenziate le **priorità dell'azione** amministrativa del Ministero, come indicate dal Ministro degli Affari esteri ed i **Centri di responsabilità amministrativa** (CRA) coinvolti nella definizione degli obiettivi del ministero.

Il c.d. **Piano degli obiettivi** del Ministero è riportato nella Sezione I della Nota integrativa allo stato di previsione del MAECI; in esso sono indicati, per il triennio 2017-2019, le **risorse attribuite** - in termini sia di stanziamenti in c/competenza, sia di costi totali (*budget*) - ai predetti **obiettivi** iscritti in ciascuna missione e in **ciascun programma**, facenti capo ai diversi Centri di responsabilità amministrativa. Sono, inoltre, riportate le singole schede-obiettivo che rendono conto della natura dell'obiettivo stesso e dei corrispondenti **indicatori di risultato**.

Si rammenta che tali indicatori – previsti dagli articoli 21, 35 e 39 della legge di contabilità n. 196 del 2009 - costituiscono lo strumento di **misurazione del grado di raggiungimento degli obiettivi del Piano**, necessari sia per la trasparenza sia per la valutazione delle politiche di bilancio di ciascuna amministrazione.

Nella Sezione II della Nota integrativa sono riportate le **schede illustrative dei programmi -** che, come detto, rappresentano le unità di voto parlamentare - in cui si dà conto delle attività sottostanti i programmi stessi e degli stanziamenti ad essi afferenti, ripartiti tra le diverse categorie economiche di spesa.

Rispetto al 2016, l'andamento delle spese finali di competenza nel bilancio integrato presenta un incremento di circa 214 mld. per il 2017, sostanzialmente confermato nelle proiezioni di bilancio integrato per il 2018 e 2019. Complessivamente l'incidenza dello stato di previsione del MAECI per il 2017 sul bilancio dello Stato ammonta allo 0,4%, così come nei due esercizi finanziari precedenti.

Questo risultato, peraltro, deriva da un lato dall'aumento delle poste di spesa corrente e, dall'altro, da un decremento delle spese in conto capitale, come illustrato nella tabella che segue:

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

	BILANCIO 2016	ASSESTATO 2016	DDL BILANCIO INTEGRATO 2017	DIFF. BIL 2017/ ASS 2016	DDL BILANCIO INTEGRATO 2018	DDL BILANCIO INTEGRATO 2019
Spese correnti	2.263,59	2.367,37	2.597,81	230,44	2.528,15	2.538,49
Spese in c/capitale	25,28	25,41	9,35	-16,06	9,35	9,41
SPESE FINALI	2.288,88	2.392,78	2.607,17	214,39	2.537,5	2.547,9

Con riferimento specifico alle previsioni di spesa per il 2017, si rileva che la voce spese finali di competenza del bilancio integrato espone un significativo incremento rispetto alle previsioni assestate 2016; tale incremento deriva interamente dagli effetti delle pertinenti disposizioni della sezione I, laddove rimodulazioni e rifinanziamenti interni alla sezione II determinano un modesto decremento. L'andamento sopra descritto è esclusivamente determinato dalle spese correnti.

Quanto alle spese in conto capitale presentano un significativo decremento già nel progetto di bilancio a legislazione vigente, collocandosi su valori non modificati nelle due sezioni del ddl in esame.

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

	2016	2017				
	ASSESTATO	BLV	MODIFICHE SEZ. II	DDL BILANCIO SEZ. II	Effetti Sez. I	DLB INTEGRATO SEZI+SEZII
		(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
Spese correnti	2.367,37	2.393,31	-15,5	2.377,81	220	2.597,81
Spese in c/capitale	25,41	9,35	-	9,35	-	9,35
SPESE FINALI	2.392,78	2.402,67	-15,5	2.387,17	220	2.607,17
Spese MAECI in % sul bilancio dello Stato	0,4%					

⁻ La colonna (B) sulle modifiche derivanti dalla sezione II contiene sia le rimodulazioni che i rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni ai sensi dell'art 23, comma 3 della legge di contabilità;

Come espone la struttura delle tabella, questa evidenzia le **modifiche** che il disegno di legge di bilancio ha apportato alla **legislazione vigente 2017**, con interventi sia di prima che di seconda sezione, ai fini della determinazione delle **previsioni di spesa c.d. integrate** del nuovo disegno di legge di bilancio.

Sulla base delle nuove norme di contabilità, infatti, **le previsioni di spesa** della seconda sezione, formulate sulla base della **legislazione vigente**, possono essere **modificate** attraverso rimodulazioni, rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni disposte dalla seconda sezione; a questo dato si **aggiungono** poi gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni contenute nella prima sezione, pervenendosi, in tal modo, per ciascuna unità di voto ad un **dato di bilancio integrato**.

Vale la pena di segnalare che le previsioni di bilancio integrate recano, inoltre, per il 2017, residui presunti pari a 226,91 milioni. Le autorizzazioni di cassa ammontano a 2.619 milioni. La massa spendibile (residui più competenza) ammonta pertanto a 2.834,08 milioni; pertanto il coefficiente di realizzazione – che dà conto della capacità di spesa - si attesta sul valore di 92,41%. Come si vede le autorizzazioni di cassa condizionano la

⁻ La colonna (E) corrisponde alla somma delle colonne (C) e (D);

possibilità di effettiva erogazione di quanto impegnato in sede di competenza, con rilevanti conseguenze sull'andamento dell'esercizio finanziario.

2.2 Il nuovo fondo per la partecipazione italiana alle missioni internazionali

La legge n. 145 del 2016 ha introdotto una normativa di carattere generale riguardante la partecipazione italiane alle missioni internazionali con particolare riferimento ai profili concernenti il trattamento economico e normativo del personale impegnato in tali missioni ed i molteplici e peculiari profili amministrativi che caratterizzano le missioni stesse.

Ulteriori disposizioni riguardano, poi, le procedure interne in forza delle quali è possibile pervenire all'adozione della decisione riguardante il coinvolgimento delle truppe italiane nell'ambito delle missioni militari oltreconfine. La legge entrerà in vigore il 31 dicembre 2016, fatta eccezione per l'articolo 20 (disposizioni transitorie relative al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica).

Ai sensi dell'articolo 4 della nuova normativa è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinato al finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali, la cui dotazione è stabilita annualmente dalla legge di stabilità ovvero da appositi provvedimenti legislativi.

Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa, dell'interno e dell'economia e delle finanze, le risorse del fondo sono ripartite tra le missioni internazionali indicate nella relazione analitica sulle missioni che entro il 31 dicembre di ogni anno il Governo presenta alle Camere, come risultante a seguito delle relative deliberazioni parlamentari.

Gli schemi dei decreti, corredati di relazione tecnica esplicativa, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che è reso entro venti giorni dall'assegnazione.

Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati

Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (programma 5.8) sono state appostate **risorse per 997,2 milioni** di euro, riferite all'esercizio 2017.

3. Analisi della spesa per Missioni e programmi

La tabella seguente indica le **previsioni di bilancio** per ciascuna missione e per ciascun programma di spesa del MAECI per il 2017, **a raffronto** con i dati dell'assestamento dell'esercizio **2016**. La tabella evidenzia altresì le **modifiche** che il disegno di legge di bilancio ha apportato alla **legislazione vigente 2017**, con interventi sia di prima che di seconda sezione, ai fini della determinazione delle **previsioni di spesa c.d. integrate** del nuovo disegno di legge di bilancio.

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

	MAECI							,
		2016	2017					
				MODIFICHE SEZ. II		DDL		DLB
	Missione/Programma	ASSEST.	BLV	Rimodul. a.23 c. 3 lett a)	Variazioni a.23 c. 3 lett b)	BILANCIO SEZ. II	EFFETTI SEZ. I	INTEGRATO SEZ I+SEZ II
1	L'Italia in Europa e nel mondo (4)	2.327,17	2.343,77	-	-14,5	2.329,27	220	2.549,27
1.1	Protocollo internazionale (4.1)	7,76	7,11	-	-	7,11	-	7,11
1.2	Cooperazione allo sviluppo (4.2)	897,48	950,79	-	-	950,79	-	950,79
1.3	Cooperazione economica e relazioni internazionali (4.4)	40,23	42,21	-	-2	40,21	-	40,21
1.4	Promozione della pace e sicurezza internazionale (4.6)	466,47	466,62	-	-11,5	455,12	-	455,12
1.5	Integrazione europea (4.7)	20,52	19,15	-	-	19,15	ı	19,15
1.6	Italiani nel mondo e politiche migratorie (4.8)	44,67	37,21	1	1	37,21	200	237,21
1.7	Promozione del sistema Paese (4.9)	145,81	145,05	-	-	145,05	20	165,05
1.8	Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico- consolari (4.12)	113,51	77,18	-	-1	76,18	-	76,18
1.9	Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (4.13)	566,26	574,79	-	-	574,79	-	574,79
1.10	Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (4.14)	16,31	16,51	-	-	16,51	-	16,51
1.11	Comunicazione in ambito internazionale (4.15)	4,25	3,69	-	-	3,69	-	3,69
1.12	Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e controlli ispettivi (4.17)	3,86	3,41	-	-	3,41	-	3,41
2	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	65,61	58,89	-	-1	57,89	-	57,89
2.1	Indirizzo politico (32.2)	11,22	10,2	-	-	10,2	-	10,2

	MAECI								
			2016 2017						
	Missione/Programma	ASSEST.	BLV	Modifiche sez. II		DDL	EFFETTI	DLB	
2.2	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	54,38	48,69	-	-1	47,69	-	47,69	
	SPESE FINALI MINISTERO	2.392,78	2.402,67	-	-15,5	2.387,17	220	2607,17	

Nella tabella seguente si illustra l'incidenza percentuale di ciascuna missione e di ciascun programma sullo stanziamento complessivo di competenza del MAECI, nonché le variazioni percentuali rispetto alle previsioni assestate 2016

	MAECI							
	Missione/Programma	Stanziamento per il 2017 (Bilancio integrato) Competenza milioni di euro	Incidenza % sulle spese finali del MAECI	Variazione % rispetto alle previsioni assestate 2016				
1	L'Italia in Europa e nel mondo (4)	2.549,27	97,77	9,54				
1.1	Protocollo internazionale (4.1)	7,11	0,27	-8,38				
1.2	Cooperazione allo sviluppo (4.2)	950,79	36,46	5,94				
1.3	Cooperazione economica e relazioni internazionali (4.4)	40,21	1,54	-0,05				
1.4	Promozione della pace e sicurezza internazionale (4.6)	455,12	17,45	-2,43				
1.5	Integrazione europea (4.7)	19,15	0,73	-6,68				
1.6	Italiani nel mondo e politiche migratorie (4.8)	237,21	9,09	431,03				
1.7	Promozione del sistema Paese (4.9)	165,05	6,33	13,20				
1.8	Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (4.12)	76,18	2.92	-32,89				
1.9	Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (4.13)	574,79	22,04	1,51				
1.10	Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (4.14)	16,51	0,63	1,23				
1.11	Comunicazione in ambito internazionale (4.15)	3,69	0,14	-13,18				
1.12	Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e controlli ispettivi (4.17)	3,41	0,13	-11,66				
2	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	57,89	2,22	-11,77				
2.1	Indirizzo politico (32.2)	10,2	0,39	-9,09				
2.2	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	47,69	1,82	-12,30				
	SPESE FINALI MINISTERO	2.607,17	100					

3.1 Analisi delle modifiche della seconda sezione

Nell'allegato conoscitivo sono esposte, tra le altre, le **autorizzazioni legislative di spesa** del MAECI su cui sono state effettuate **variazioni** ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera *b*), della legge di contabilità.

La seconda sezione, come accennato, può incidere - attraverso rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni - sugli stanziamenti sia di parte corrente che di parte capitale previsti a legislazione vigente.

In particolare, l'articolo 23, comma 3, *lettera b*) della legge n. 196/2009, ha previsto che con la seconda sezione possano essere **rifinanziate**, **definanziate e riprogrammate**, per un periodo temporale anche pluriennale, le dotazioni finanziarie di spesa di parte corrente e in conto capitale previste a legislazione vigente relative ai fattori legislativi.

Tale disposizione, in sostanza, è finalizzata a **spostare** nell'ambito della **seconda sezione** del disegno di legge di bilancio le variazioni di autorizzazioni legislative di spesa prima effettuate con le **tabelle C, D ed E della legge di stabilità**⁵.

Sono di seguito illustrate le autorizzazioni di spesa del MAECI modificate dalla seconda sezione del disegno di legge di bilancio 2017.

${\bf Legge~n.~232~del~1962-Accordi~istitutivi~dell'OCSE~(Organizzazione~per~la~cooperazione~e~lo~sviluppo~economico)}$

MISSIONE 4: L'ITALIA IN EUROPA E NEL MONDO

Programma 4.4: Cooperazione economica e relazioni internazionali (cap. 3750/3_Esteri)

1.08. dammer 1.11. Cooperations continued of relations international (cooperation)							
(in euro)	2017	2018	2019	2020 e ss			
BLV	13.223.000	13.223.000	13.223.000	542.143.000			
Definanziamento	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-41.000.000			
Totale esposto in Allegato	11.223.000	12.223.000	12.223.000	501.143.000			

Legge n. 299 del 1998, articolo 1, comma 2 – Finanziamento italiano della PESC (Politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea)

MISSIONE 4: L'ITALIA IN EUROPA E NEL MONDO

Programma 4.6: Promozione della pace e sicurezza internazionale (cap. 3425/1_Esteri)

(in euro)	2017	2018	2019	2020 e ss
BLV	2.277.699	2.277.699	2.277.699	175.382.823
Definanziamento	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-115.500.000

Legge n. 848 del 1957, articolo 2 – Esecuzione dello Statuto delle Nazioni Unite

MISSIONE 4: L'ITALIA IN EUROPA E NEL MONDO

Programma 4.6: Promozione della pace e sicurezza internazionale (cap. 3393/3_Esteri)

5

Tali tabelle prevedevano, rispettivamente, la determinazione degli importi delle leggi di spesa permanente, la riduzione di autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente nonché le variazioni delle leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale.

(in euro)	2017	2018	2019	2020 e ss
BLV	202.638.330	202.638.330	202.638.330	7.294.979.880
Definanziamento	-10.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-180.000.000

Legge finanziaria per il 2008, articolo 2, comma 57 – Fondo consumi intermedi

MISSIONE 4: L'ITALIA IN EUROPA E NEL MONDO

Programma 4.12: Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (cap. 1617/1_Esteri)

_ ′				
(in euro)	2017	2018	2019	2020 e ss
BLV	2.000.000	2.000.000	2.000.000	196.000.000
Definanziamento	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-97.000.000
Totale esposto in Allegato	1.000.000	1.000.000	1.000.000	99.000.000

Legge n. 115 del 2015, articolo 28 – Legge europea 2014

MISSIONE 4: L'ITALIA IN EUROPA E NEL MONDO

Programma 4.10: Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (cap. 2815/1_Economia)

(in euro)	2017	2018	2019	2020 e ss
BLV	33.735.800	34.435.800	34.195.800	1.060.069.800
Rifinanziamento	50.000.000	-	-	-
Totale esposto in Allegato	83.735.800	34.435.800	34.195.800	1.060.069.800

Legge n. 183 del 1987 – Coordinamento politiche e adeguamento normativo all'ordinamento comunitario

MISSIONE 4: L'ITALIA IN EUROPA E NEL MONDO

Programma 4.10: Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (cap. 7493/1 Economia)

(in euro)	2017	2018	2019	2020 e ss
BLV	4.750.000.000	4.650.000.000	4.700.000.000	5.000.000.000
Riprogrammazione	-	-	-2.000.000.000	2.000.000.000
Totale esposto in Allegato	4.750.000.000	4.650.000.000	2.700.000.000	7.000.000.000

Decreto—legge n. 201 del 2011, articolo 7, comma 3 – Partecipazione italiana agli aumenti di capitale nelle Banche Multilaterali di Sviluppo

MISSIONE 4: L'ITALIA IN EUROPA E NEL MONDO

Programma 4.11: Politica economica e finanziaria in ambito internazionale (cap. 7179/1_Economia)

(in euro)	2017	2018	2019	2020 e ss
BLV	29.500.000	-	-	-
Rifinanziamento	28.640.000	7.300.000	7.300.000	7.560.000
Totale esposto in Allegato	58.140.000	7.300.000	7.300.000	7.560.000

27

Legge di stabilità per il 2013, articolo 1, comma 170 – Contributo italiano alla ricostituzione delle risorse dei Fondi multilaterali di sviluppo e del Fondo globale per l'ambiente

MISSIONE 4: L'ITALIA IN EUROPA E NEL MONDO

Programma 4.11: Politica economica e finanziaria in ambito internazionale (cap. 7175/1_Economia)

(in euro)	2017	2018	2019	2020 e ss
BLV	325.000.000	355.000.000	355.000.000	2.215.000.000
Riprogrammazione	108.000.000	67.000.000	97.000.000	-272.000.000

3.2 Analisi degli effetti della prima sezione

Le disposizioni della sezione I con effetti sul bilancio integrato 2017 sono contenute negli articoli 79 e 74, commi 9 e 10.

L'articolo 79 istituisce, nello stato di previsione del MAECI, un fondo con una dotazione finanziaria di **200 milioni per il 2017** destinati ad interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo e la cooperazione con Paesi africani di prioritaria importanza per le **rotte migratorie**.

L'articolo 74, comma 9 istituisce, nello stato di previsione del MAECI, un fondo da ripartire, con una dotazione finanziaria di **20 milioni per il 2017**, 30 milioni per il 2019 e 50 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020 destinati al potenziamento della promozione della lingua e della cultura italiana all'estero. Ai sensi del comma 10, l'individuazione degli interventi da finanziare è rimessa a un DPCM emanato su proposta del Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

4. L'aiuto pubblico allo sviluppo

Gli stanziamenti destinati all'aiuto pubblico allo sviluppo sono essenzialmente suddivisi tra numerosi capitoli degli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e del MAECI.

Si segnalano in particolare:

a) la cooperazione a dono. Fino a tutto il 1994 i relativi stanziamenti erano assegnati al cap. 4620/esteri "Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo", che aveva carattere di gestione fuori bilancio; a partire dal bilancio 1995 il fondo venne riportato a regime ordinario. Gli stanziamenti del Fondo furono ripartiti tra diversi capitoli – esposti nella tabella C della legge finanziaria (quindi legge di stabilità), tutti afferenti al Programma 4.2,

Cooperazione allo sviluppo, nel quale tuttavia erano frammisti a numerosi altri capitoli.

Con la piena entrata in vigore dal 1° gennaio 2016 della nuova normativa nel settore della cooperazione sviluppo, anche il sistema di finanziamento ha subito una profonda ristrutturazione: la maggior parte delle somme inerenti alla cooperazione a dono afferiscono ora ai capitoli destinati al finanziamento della nuova Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo. I soli capitoli 2150 e 2153 restano operanti nello stato di previsione del MAECI – si tratta rispettivamente delle retribuzioni ed altri assegni fissi del personale assunto a contratto e/o in posizione di comando o di fuori ruolo (cap. 2150 – 1,4 milioni per il 2017), e delle spese per acquisti di beni e servizi (cap. 2153 – 1,08 milioni per il 2017).

Per quanto concerne **l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo**, per il 2017 i relativi stanziamenti sono raggruppati in tre nuovi capitoli dello stato di previsione del MAECI:

- cap. 2021, spese per il personale: 19,11 milioni
- cap. 2171, spese di funzionamento: 3,38 milioni
- cap. 2185, interventi di cooperazione int.le: 392,86 milioni
- TOTALE: 415,35 milioni

Si ricorda altresì che, in applicazione del comma 1 dell'art. 14 della già richiamata legge 125/2014, allo stato di previsione del MAECI, in apposito allegato (v. infra), "sono indicati tutti gli stanziamenti, distinti per ciascuno stato di previsione della spesa dei singoli Ministeri, destinati, anche in parte, al finanziamento di interventi a sostegno di politiche di cooperazione allo sviluppo."

b) le attività di *cooperazione multilaterale*, per le quali sono previsti appositi stanziamenti, si sostanziano nella partecipazione alle iniziative comunitarie e nei contributi obbligatori e nei finanziamenti a banche e fondi di sviluppo. I relativi stanziamenti sono attribuiti a vari capitoli in diversi stati di previsione.

Lo stanziamento di competenza previsto dal bilancio integrato (Esteri) registra, a carico dell'intero Programma 4.2, 950,79 mln di euro per il 2017, 1.070,84 mln per il 2018 e 1.070,53 mln per il 2019.

Un esame analitico dell'allegato sui finanziamenti alle politiche di cooperazione allo sviluppo consente una valutazione più precisa di questa tipologia di spese, in quanto nell'allegato sono riportati anche numerosi capitoli imputabili ad altri Programmi dello stato di previsione del MAECI, nonché capitoli riconducibili a stati di previsione di altri Dicasteri.

Per quanto comunque concerne lo **stato di previsione del MAECI**, e in particolare proprio il **Programma 4.2**, dall'esame dell'allegato si rileva anzitutto la presenza di nuovi capitoli, in precedenza richiamati, relativi alle attività ed agli interventi dell'Agenzia italiana per la cooperazione sviluppo.

Tra i **finanziamenti 2017** per gli interventi di cooperazione allo sviluppo che l'allegato attribuisce al Programma 4.2. si segnalano:

- capitolo 2306 che espone la somma di 470 milioni per l'esecuzione degli accordi di cooperazione tra l'Unione Europea da un lato e gli Stati dell'Africa, Caraibi e Pacifico dall'altro;
- capitolo 3393 che reca contributi alle spese della Nazioni Unite, dell'OSCE e del Consiglio d'Europa pari a 92,54 milioni;
- capitolo 3109 recante fondo da ripartire per i Paesi africani coinvolti dalle rotte migratorie verso l'Europa, con l'importo di 200 milioni.

Nello stato di previsione del Ministero dell'interno, che espone un totale riferito alla cooperazione allo sviluppo pari a 1.720,83 milioni, si segnalano, in particolare, nell'Allegato, sempre con riferimento al 2017, i seguenti capitoli:

- capitolo 2351 recante spese per servizi di accoglienza in favore di stranieri, con un importo 1.320,36 milioni;
- capitolo 2352, fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, 199,76 milioni;
- capitolo 2353, fondo per l'accoglienza minori stranieri non accompagnati, 170 milioni.

Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il cui totale nell'Allegato ammonta a 1.768,02 milioni, si segnalano i seguenti capitoli:

- **capitoli 2751-2752**, contributo alla quota del bilancio UE destinata all'aiuto pubblico allo sviluppo indicata dall'Italia (unitamente alla Commissione Ue), **1.087,78 milioni**;
- capitolo 7175, partecipazione a banche, fondi ed organismi internazionali, 433 milioni;
- capitolo 7179, partecipazione agli aumenti di capitale nelle banche multilaterali di sviluppo, 161,14 milioni;
- **capitolo 7182,** iniziative per la cancellazione del debito dei Paesi poveri, **50 milioni.**

Si rammenta che concorrono al complesso degli interventi per la cooperazione allo sviluppo, con importi di minore entità, capitoli afferenti agli stati di previsione dei seguenti ministeri: Sviluppo economico, MIUR, Ambiente, Infrastrutture e trasporti, Difesa e Salute.

Il **totale degli interventi** esposti dall'Allegato sulla cooperazione allo sviluppo - competenza 2017 - raggiunge la somma di **4.819,95 milioni**.